

Ministero dell'Istruzione e del Merito ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SANTU LUSSURGIU

Via Frati Minori, 09075 Santu Lussurgiu (OR)

2 0783/550855 **3** 0783/552009

e-mail

oric80600g@istruzione.it

C.F. 90027780957 sito internet

www.icsantulussurgiu.edu.it

e-mail certificata oric80600g@pec.istruzione.it

Circ. n.15, 2023/24

Santu Lussurgiu, 26.09.2023

A tutto il Personale scolastico docenti e ATA Al/Alla D.S.G.A.

> Alle famiglie Alle alunne e agli alunni Atti -Sito

OGGETTO: Vigilanza sugli alunni/e- raccomandazioni e disposizioni per il personale e i genitori

Tenuto conto dell'importanza dell'argomento relativo alla vigilanza e, tenuto conto delle legittime preoccupazioni derivanti dall'obbligo che grava sul personale scolastico di vigilare sugli alunni minori durante tutta la giornata "scolastica", e delle legittime preoccupazioni dei genitori che affidano i figli alla Scuola, si ritiene utile ricostruire in sintesi il quadro normativo concernente l'argomento, con riferimento sia alle disposizioni riguardanti le responsabilità civilistiche rispetto all'obbligo di vigilanza sugli alunni minorenni, che alle norme riguardanti la responsabilità amministrativa.

In ordine al primo aspetto assumono rilevanza primaria gli articoli 2047 e 2048 del codice civile

- Il primo prevede che "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".
 - Il secondo stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" pertanto l'art. 2048 pone una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, collegata all'obbligo di sorveglianza scaturente dall'affidamento e temporalmente dimensionata alla durata di esso.

La lettura dei due artt. deve essere completata con l'art. 61 della L. n° 312 del 1980, ai sensi della quale "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo e di colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi... ".

Le responsabilità desumibili dal quadro normativo di cui sopra, sussistono tanto nell'ipotesi che autore del fatto sia un soggetto privo di capacità di intendere e di volere, sia nel caso in cui l'autore del fatto sia un soggetto capace, inoltre si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita e anche ai danni che gli allievi possono causare a sé stessi.

In particolare, l'obbligo di vigilanza sui minori fa capo in generale al personale docente, a tale scopo rileva il comma 5 dell'art. 29 del CCNL 29/11/2007 e nei limiti dell'art. 44 dello stesso contratto al personale ATA. Nello stesso profilo di area A – collaboratore scolastico è contenuto preciso riferimento ai "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione..."

Le indicazioni di comportamento successive rappresentano, quindi, una tutela al proprio operato. Considerato che la Suprema Corte ha affrontato il problema della vigilanza statuendo quanto segue:

"...l'accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danni a sé stesso"

"L'arco temporale di tale obbligo (obbligo di vigilanza) perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale "

"L'istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate"

Se ne desume che l'affidamento dei minori da parte dei genitori all'istituto scolastico comporta per questo, e per chi agisce su suo incarico, il dovere di vigilare, controllando con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psicofisico, che costoro non vengano a trovarsi in situazioni di pericolo, ma anche che non incorrano in comportamenti dannosi per l'ambiente e le strutture, si precisano alcune fondamentali norme cui attenersi.

Si ritiene utile evidenziare il dovere che incombe su famiglie, docenti e collaboratori scolastici, in merito alla vigilanza degli alunni.

La vigilanza costituisce innanzitutto un diritto per gli alunni, il diritto alla tutela dell'integrità fisica. A tale diritto corrisponde un preciso dovere che incombe sui genitori e sulla scuola.

Genitori e personale scolastico devono infatti collaborare affinché questo diritto venga tutelato.

La scuola ha l'obbligo e le responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto e, se alunni minorenni, di consegnarli al termine delle lezioni scolastiche ad un familiare o a un loro delegato salvo se in possesso di autorizzazione per l'uscita autonoma ai sensi dell'art.19-bis comma I, della legge n.172/2017.

Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico.

I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.

a) Entrata degli alunni.

L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari di ciascuna sede e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi sulla base del PTOF. Non è possibile accedere all'interno degli edifici scolastici prima del suono della campana.

Nei plessi dove esiste il giardino, la vigilanza sino alle 8.25 o all'orario di ingresso e dopo l'uscita, nelle aree esterne di pertinenza della scuola è affidata ai genitori o agli accompagnatori.

Il genitore che non vigila sul proprio figlio prima dell'accesso a scuola deve assicurarsi che sia in grado di assumere comportamenti rispettosi nei confronti di persone e ambienti oltreché di autonomi spostamenti in sicurezza..

I portoni esterni vengono chiusi alle ore 08.30 per la scuola primaria e secondaria di 1°, orario previsto per l'inizio delle lezioni e devono rimanere chiusi per l'intero orario scolastico. Per la scuola dell'infanzia è prevista una flessibilità nell'orario di ingresso dalle 08.00 alle 09.15, l'orario, sempre previsto nel PTOF, è visibile alle famiglie anche all'ingresso, dopodiché i portoni saranno chiusi.

I collaboratori scolastici hanno il compito di custodire i portoni di ingresso dei plessi e impedire a chiunque non sia autorizzato, l'accesso alla scuola e nelle aule.

Al suono della campana gli alunni entrano a scuola e raggiungono la propria aula accompagnati dagli insegnanti, o secondo diversa disposizione, in modo da evitare assembramenti negli atrî e lungo le scale.

In caso di sciopero o di assemblea sindacale verranno comunque trattenuti a scuola tutti i minori non accompagnati sino all' arrivo dei genitori se non prevista l'uscita autonoma. La vigilanza è affidata agli insegnanti, in collaborazione con i collaboratori scolastici presenti a scuola.

b) La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche.

La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche e l'intervallo spetta rigorosamente ai docenti in servizio, i quali sono tenuti ad essere a scuola 5 minuti prima del loro orario di servizio, in collaborazione con i collaboratori scolastici preposti al piano.

c) La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi.

È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione:

lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato più celermente possibile.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio nell'ora successiva.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni assicurando, allo stesso tempo, che venga informato il referente di plesso o l'ufficio di segreteria affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

d) La vigilanza degli alunni durante la ricreazione, durante la refezione e la pausa del dopo mensa.

L'intervallo-ricreazione della durata di 10/15/20 minuti a seconda della delibera degli OO.CC, è intercorrente tra la fine della 2a ora e l'inizio della terza, salvo diversa decisione sempre e solo degli Organi Collegiali o speciali deroghe per eventi unici concordate con la dirigente.

Spetta al personale ausiliario di turno collaborare con gli insegnanti nella vigilanza e in particolare sorvegliare, oltre il corridoio e l'atrio interno di competenza, anche lo spazio esterno antistante i bagni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

e) Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici, palestre.

Gli alunni minori devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula all'altra, tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione dell collaboratore scolastico non impegnato in vigilanza al piano.

Spetta ai docenti di Scienze motorie e sportive accompagnare gli alunni dalle aule agli spazi sportivi (interni o esterni) e viceversa ravvisando la agibilità dei locali verso cui ci si dirige per lo svolgimento delle attività previste (in caso di inagibilità totale o parziale – presenza di pozzanghere, calcinacci, ecc. – gli alunni rientreranno in classe); ove ricorrano particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale collaboratore scolastico specificamente incaricato dal direttore SGA.

Gli spostamenti dalle aule agli spazi sportivi e ai laboratori devono essere effettuati in ordine e in silenzio, per non recare disturbo alle altre classi.

Data la particolarità dell'attività motoria e/o sportiva, gli insegnanti della disciplina devono vigilare in ogni momento che gli alunni svolgano gli esercizi ginnici in sicurezza prestando, se occorre, il necessario ausilio agli studenti ovvero dispensandoli da attività particolarmente gravose.

Pertanto, **in nessun caso** è ammissibile che le attività sportive del gruppo classe si svolgano in contemporaneità in spazi diversi e di conseguenza non sorvegliabili dal docente in ogni momento. Ad esempio gruppo 1 in palestra, gruppo 2 all'esterno anche se in spazio fronte palestra.

Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita dalla scuola.

f) La vigilanza degli alunni diversamente abili.

La vigilanza sui minori portatori di disabilità gravi, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dall'insegnante di sostegno o da altro docente della classe, eventualmente coadiuvato da un assistente all'autonomia/ educatore o dal collaboratore scolastico guando necessario.

g) Uscita degli alunni dalla scuola.

All'uscita da scuola al termine delle lezioni o per validi motivi personali, gli alunni con età inferiore ai 14 anni dovranno essere sempre uscire accompagnati da un genitore, o da un altro adulto di sua fiducia e da questi delegato (salvo dichiarazione relativa all'uscita autonoma ai sensi dell'art.19-bis comma I, della legge n.172/2017) ovvero ancora essere consegnati al personale addetto al servizio di trasporto organizzato dal Comune in guisa che lo spostamento degli alunni dall'edificio scolastico allo scuolabus avvenga nella piena incolumità per gli stessi (è da evitare dunque che sia permesso agli alunni di raggiungere da soli il mezzo di trasporto attraversando strade trafficate)

Le attività didattiche proseguono in classe sino al suono della campana che annuncia il termine all'orario previsto e comunque sempre alla presenza del docente che accompagnerà ordinatamente gli alunni all'uscita assicurandosi della eventuale presenza dei genitori, dello scuolabus e che tutto si svolga serenamente sino all'uscita dalle pertinenze scolastiche.

All'inizio dell'anno scolastico la scuola provvede ad acquisire dai genitori la dichiarazione relativa all'uscita autonoma ai sensi dell'art.19-bis comma I, della legge n.172/2017 compresi i nominativi delle persone che potranno ritirare l'alunno, in caso di loro impedimento. Le persone incaricate dovranno essere maggiorenni.

Prima del rilascio dell' autorizzazione, i genitori dovrebbero considerare:

- la maturità dell'alunna/o;
- la conoscenza del percorso per raggiungere casa o per prendere il mezzo di trasporto scolastico;
- le regole basilari riguardanti i pedoni (articolo 190 codice della strada: i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione... I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.);
- il volume di traffico relativo al tragitto scuola-casa che influenza i rischi relativi al percorso;
- eventuali altri pericoli relativi al contesto ambientale nel suo insieme.

La famiglia fornirà alla segreteria della scuola le indicazioni necessarie affinché l'insegnante sia avvertito in tempo utile, qualora dovessero presentarsi cambiamenti delle consuete abitudini.

I familiari degli alunni sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura reperibilità, ove sia possibile contattarli in caso di necessità.

I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il momento del ritiro del bambino avvenga nella massima sicurezza e tranquillità.

È assolutamente vietato consegnare gli alunni a persone diverse dal genitore o da loro delegati. A tali operazioni vigileranno il personale collaboratore scolastico in primis e i docenti se vi provvedono personalmente. Se genitori e delegati non sono conosciuti dal personale sarà richiesta la presentazione di un documento di identità (non si richiede copia).

In relazione poi al personale che deve essere impiegato nella vigilanza all'uscita si ritiene utile richiamare, oltre alle citate sentenze della Suprema Corte che involgono tutto il personale scolastico, anche la C.M. 105/1975 che all'art. 17 lettera g) recita: "al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene per piani (a cominciare dal primo) e con la vigilanza del personale docente di turno". Per quanto nei vari plessi del nostro

Istituto Comprensivo ogni ordine di scuola abbia la sua uscita autonoma, si intende che l'uscita debba svolgersi ordinatamente senza accavallamento tra le classi che renderebbe difficoltosa l'opportuna vigilanza.

f) La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche.

La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare gli insegnanti secondo quanto previsto nel PTOF al fine di garantire la vigilanza.

SCUOLA DELL'INFANZIA: ENTRATA ED ACCOGLIENZA DEI BAMBINI

Gli insegnanti dovranno attendere i bambini all'interno dell'aula assegnata mentre le insegnanti degli altri turni devono prendere in consegna i bambini nelle aule di loro competenza.

I genitori dei bambini della scuola dell'infanzia devono consegnare i bambini al personale collaboratore scolastico o docente in servizio all'interno dell'edificio.

Eventuali comunicazioni tra docenti e genitori devono limitarsi allo scambio di brevissime e inderogabili informazioni essenziali e non ostacolare la continua vigilanza sui bambini. Se ciò non fosse possibile le comunicazioni si svolgeranno in altri momenti.

I docenti assicureranno le attività didattiche ai bambini ancora presenti in aula sino all'arrivo dei genitori o dell'assistente dello Scuolabus.

Il personale collaboratore scolastico o eventualmente il docente della scuola dell'infanzia, al termine delle attività, ha il compito di consegnare gli alunni ai genitori (o all'assistente del servizio Scuolabus).

Nella scuola dell'infanzia, i genitori dei bambini devono prendere in consegna i figli dal personale collaboratore scolastico ed eventualmente dal docente in servizio all'interno dell'edificio, evitando di attardarsi nello stesso.

È assolutamente vietato consegnare i bambini a persone diverse dal genitore o da loro delegati. A tali operazioni vigileranno il personale collaboratore scolastico in primis e i docenti se vi provvedono personalmente. Se genitori e delegati non sono conosciuti dal personale sarà richiesta la presentazione di un documento di identità (non si richiede copia).

SCUOLA PRIMARIA: ENTRATA ED ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI

Il personale docente deve trovarsi sul luogo di lavoro almeno 5 minuti prima dell'orario d'inizio del proprio turno di lavoro. Tale norma vale per tutto il personale docente.

Gli insegnanti dovranno attendere gli alunni in un lato dell'atrio di ingresso e portare tutta la classe (quanti presenti) nella propria aula al suono della campana di inizio lezioni (salvo diverse disposizioni dettate da emergenze particolari e opportunamente comunicate dal dirigente scolastico al personale).

Nella scuola primaria, gli alunni devono entrare in modo ordinato, senza correre e spingere, dirigendosi verso la propria aula.

È fatto divieto ai genitori degli alunni della scuola primaria di accompagnare i figli all'interno dell'edificio o fino alle aule, (salvo diverse disposizione o autorizzazioni).

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. Il ritardo dovrà sempre essere riportato nel registro elettronico e giustificato. In caso di ritardi ripetuti l'insegnante dovrà darne informazione al Dirigente.

Ogni entrata posticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale.

Il personale docente della scuola primaria, al termine delle attività, deve accompagnare gli alunni fino al portone, curando, di concerto con i collaboratori scolastici, la consegna degli alunni al genitore, ad un delegato o all'assistente del servizio scuolabus.

In nessun caso gli alunni possono recarsi a casa da soli salvo quanto disposto nel documento sull'uscita autonoma ai sensi dell'art.19-bis comma I, della legge n.172/2017. I docenti, insieme ai collaboratori scolastici, hanno inoltre il compito di sorvegliare il bambino che permane a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari, da contattare anche telefonicamente.

Dopo circa trenta minuti dal termine delle lezioni il Dirigente o i suoi collaboratori, in assenza dei genitori o loro delegati, esperito ogni tentativo di contatto, consegneranno gli studenti al personale delle Forze dell'Ordine o del Comune.

I collaboratori scolastici e i docenti devono vigilare le operazioni di uscita per tutto il periodo necessario, fino a quando siano terminate le procedure di uscita di tutti gli alunni.

Le attività didattiche proseguono in classe sino al suono della campana che annuncia il termine all'orario previsto e comunque sempre alla presenza del docente che accompagnerà ordinatamente gli alunni all'uscita assicurandosi della eventuale presenza dei genitori, dello scuolabus e che tutto si svolga serenamente sino all'uscita dalle pertinenze scolastiche

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO: ENTRATA ED ACCOGLIENZA DEGLI ALLIEVI

Il personale docente deve trovarsi sul luogo di lavoro almeno 5 minuti prima dell'orario d'inizio del proprio turno di lavoro.

Nella scuola secondaria i docenti attendono gli allievi in classe. Gli insegnanti degli altri turni devono prendere in consegna gli alunni nelle aule di competenza. I collaboratori scolastici devono sorvegliare l'ingresso dell'edificio scolastico disponendosi in modo razionale al fine di tenere sotto controllo l'intero percorso degli alunni.

Nella scuola secondaria, gli alunni devono entrare in modo ordinato, senza correre e spingere, dirigendosi verso la propria aula.

Ai genitori degli alunni della scuola secondaria non è consentito accompagnare i figli direttamente nelle aule, se non espressamente autorizzati od invitati.

Il personale in servizio all'ingresso deve assicurare la costante presenza durante l'ingresso dei ragazzi.

I docenti, a loro volta, sono tenuti a comunicare al Collaboratore del Dirigente o in Segreteria eventuali propri ritardi, in modo da predisporre tempestivamente la temporanea vigilanza della classe.

I docenti sono tenuti ad annotare nel registro elettronico i ritardi degli alunni, verificare la giustificazione degli stessi e a segnalare in presidenza se tali ritardi sono ricorrenti.

Gli insegnanti impiegati nell'ultima ora di lezione accompagneranno gli alunni al portone di uscita dell'edificio, vigilando l'uscita degli alunni. Anche il collaboratore scolastico in servizio dovrà porsi in un luogo tale da vigilare tutto il percorso di uscita, per tutto il tempo necessario all'uscita di tutti gli alunni.

ENTRATE POSTICIPATE: Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. In caso di ritardi ripetuti il docente è tenuto ad informare il Dirigente.

Quando le entrate posticipate assumono una certa continuità nel tempo devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale. L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul registro di classe.

USCITE ANTICIPATE: Nessun alunno può essere consegnato prima del termine delle attività se non accompagnato dal genitore o dal suo delegato.

Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere di norma preannunciata per iscritto dal genitore all'insegnante e comunque deve essere il genitore a recarsi a scuola per prelevare il/la proprio/a figlio/a.

Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente è obbligato a firmare il permesso, e ad annotare l'uscita anticipata nel registro di classe. Il docente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno al

collaboratore scolastico, solo nel momento in cui è presente a scuola il genitore o la persona delegata al ritiro.

Ogni uscita anticipata/ingresso posticipato che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere motivata/o e preventivamente autorizzata/o dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale. L'insegnante di classe annoterà l'uscita anticipata/l'ingresso posticipato sul registro ad ogni occorrenza, non sarà invece necessario compilare il registro dei ritardi.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA Dott.ssa Patrizia Atzori

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993